

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2398 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA  
SULLA COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA NEL  
CAMPO DEL CONTROLLO VALUTARIO, DELLE OPERAZIONI  
DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE E IN MATERIA DI  
LOTTA AL RICICLAGGIO, FATTO A ROMA IL 29 LUGLIO 1996  
(APPROVATO DAL SENATO) (4073)**

---

**(A.C. n. 4073 – Sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è au-  
torizzato a ratificare l'Accordo tra il Go-  
verno della Repubblica italiana ed il Go-  
verno della Federazione russa sulla coo-  
perazione e reciproca assistenza nel campo  
del controllo valutario, delle operazioni di  
importazione ed esportazione e in materia

di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, FATTO A ROMA IL 12 FEBBRAIO 1997 (4103)*

---

**(A.C. 4103 – Sezione 1)****ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4103 – Sezione 2)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 616

milioni per l'anno 1998, in lire 594 milioni per l'anno 1999 ed in lire 616 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4103 – Sezione 3)****ARTICOLI 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2515 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIA-  
ZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI  
MEMBRI, CHE AGISCONO NEL QUADRO DELL'UNIONE  
EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SLOVENA,  
DALL'ALTRA, CON TREDICI ALLEGATI, SEI PROTOCOLLI E  
ATTO FINALE E DICHIARAZIONI, FATTO A LUSSEMBURGO  
IL 10 GIUGNO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4222)**

---

**(A.C. 4222 – Sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 131 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(A.C. 4222 – Sezione 2)****ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge di ratifica n. 4222,

impegna il Governo

ad adoperarsi per risolvere le ingiustizie non risolte commesse nei confronti degli esuli istriani e dalmati.

**9/4222/1.**

Calzavara.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2488 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE BASATA SULL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (EUROPOL), CON ALLEGATI, FATTA A BRUXELLES IL 26 LUGLIO 1995, E DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, DELLA MEDESIMA CONVENZIONE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, CON DICHIARAZIONE, FATTO A BRUXELLES IL 24 LUGLIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4611)*

---

**(A.C. 4611 – Sezione 1)****ARTICOLI DA 1 A 8 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della stessa Convenzione.

**ART. 3.**

1. L'Unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell'articolo 4 della Convenzione è l'Unità nazionale EUROPOL, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente al-

l'Unità nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all'articolo 5 della Convenzione.

3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unità nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

**ART. 4.**

1. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675, e n. 676, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della Convenzione medesima.

**ART. 5.**

1. Il direttore, i vice direttori, gli agenti dell'EUROPOL, i membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi dell'EUROPOL, gli ufficiali di collegamento presso l'EUROPOL, i soggetti vincolati al segreto ed alla riservatezza in ragione delle funzioni o del servizio svolti presso l'EUROPOL, nonché gli appartenenti alle forze di polizia in rapporto con l'EUROPOL, che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, rivelino notizie di ufficio le quali

debbano rimanere segrete o riservate, ovvero ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione sino ad un anno.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalgono illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete o riservate sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

4. La cessazione della carica o della qualità riferite ai soggetti indicati nel comma 1 non esclude l'esistenza dei reati.

#### ART. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, assume anche funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL.

2. Il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione sull'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1.

3. Il regolamento del Comitato disciplina l'attività di vigilanza esercitata ai sensi del comma 1.

#### ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.750 milioni per l'anno 1997, in lire 3.975 milioni per l'anno 1998 ed in lire 7.315 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2491 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA  
SULLA COPRODUZIONE DI FILM, CON ALLEGATO, FATTO A  
ROMA IL 4 FEBBRAIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO)  
(4606)*

---

**(A.C. 4606 – Sezione 1)**

**ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2914. — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DEL PROTOCOLLO CHE MODIFICA L'ACCORDO DEL 13 GIU-  
GNO 1985 TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA  
FRANCESE, IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRA-  
FICA ITALO-FRANCESE, FATTO A VENEZIA IL 28 AGOSTO 1997  
(APPROVATO DAL SENATO) (4608)*

---

**(A.C. 4608 – Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese, fatto a Venezia il 28 agosto 1997.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2915. — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE E RELAZIONI CINEMATO-  
GRAFICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI  
SPAGNA, CON ALLEGATO, FATTO A BOLOGNA IL 10 SETTEM-  
BRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4609)*

---

**(A.C. 4609 – Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 e 4 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE ED ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, FATTO A ROMA IL 12 FEBBRAIO 1997 (4104)*

---

**(A.C. 4104 – Sezione 1)****ARTICOLI 1 e 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4104 – Sezione 2)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 102

milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4104 – Sezione 3)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.